



CITTA' DI AUGUSTA

In attuazione della L. R. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali

SI RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale, nei confronti dei cittadini anziani, intende assicurare una dignitosa condizione di vita consentendo loro di rimanere nel proprio contesto socio-ambientale di appartenenza, predisponendo il servizio di **assistenza domiciliare**.

PRESTAZIONI

Il servizio di assistenza domiciliare comprende le seguenti prestazioni:

- Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio;
- Aiuto per l'igiene e cura della persona;
- Disbrigo pratiche per commissioni varie;
- Accompagnamento per faccende extradomestiche

MODALITA' DI AMMISSIONE:

Possono presentare istanza di ammissione gli anziani che abbiano compiuto **55 anni se donne e 60 anni se uomini**, residenti nel Comune di Augusta, soli, privi o con inadeguato supporto familiare, in stato di ridotta o non autosufficienza, entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso, a mezzo dell'apposito modello in allegato al presente avviso, scaricabile dal sito del Comune www.comunediaugusta.it.

Nel modello-istanza dovrà dichiararsi sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 26 legge 04/01/68 n° 15 e della legge 127/97 la situazione di famiglia e residenza.

Al modello-istanza dovrà allegarsi:

- a) copia del verbale di visita medica collegiale attestante il grado di invalidità (per chi ne è in possesso);
- b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (attestazione ISEE) valido per l'anno in corso.
- c) Fotocopia documento di riconoscimento.

L'istanza corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere presentata presso l'ufficio di protocollo del Comune di Augusta in P.zza D'Astorga o inviata a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

Dalle richieste pervenute sarà formulata una graduatoria degli aventi diritto tenendo conto dello stato di bisogno.

DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA:

Sono esenti dalla partecipazione alla spesa, i soggetti il cui reddito complessivo familiare non superi l'importo annuo della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti maggiorato nella percentuale di cui al Decreto Assessoriale n° 867/S7 art. 4 del 15/03/2003.

I soggetti, la cui condizione economica superiore ai limiti di cui al sopracitato art.4, possono essere ammessi al servizio, previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto da questo Ente per ogni € 516,46 superiore al limite per la gratuità.



Responsabile del VIII Settore
Servizi Sociali
Dott.ssa Sebastiana Passanisi